### Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi Costituito ai sensi degli artt. 23 e 25 della lege n. 142/90

CO.IN.R.E.S.

Società di gestione Ambito PA4

**STATUTO** 

) les

### TITOLO I SCOPI

# Art. I Costituzione e denominazione

- 1. E' costituita, ai sensi degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la società d'ambito in forma consortile denominata "Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia, Servizi (CO.IN.R.E.S.) ".
- 2. Il consorzio, costituito tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale PA 4 e la Provincia Regionale di Palermo per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza, è dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale.

## Art. 2 Durata

1. La durata del Consorzio è stabilita fino al 2050 e può essere prorogata nei modi e nei termini previsti dalla legge. Ove si addivenisse, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, allo scioglimento, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinando i relativi poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco dell'azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci e il riassorbimento del personale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

### Art. 3 Scopo del consorzio

1. La costituzione del presente consorzio ha per scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti solidi urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione dalla TARSU alla tariffa, con particolare riferimento all'eliminazione dell'elusione e dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti.

# Art. 4 Oggetto

- 1. Il consorzio ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'ATO, in conformità alla legislazione vigente, sulla base di un Piano Industriale che dovrà, prioritariamente prevedere:
- a) raccolta differenziata;
- b) servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nell'ATO;

- e) fabbisogno di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;
- d) fabbisogno di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti;
- e) bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;
- f) risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive (art. 160, 3° comma, legge regionale n. 25/93);
- Il Piano potrà anche prevedere altri servizi quali:
- g) derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
- h) manutenzione del verde pubblico ed altri servizi ambientali.
- Il consorzio potrà svolgere altresì attività di studi e ricerca in materia nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale.

Il Consorzio, inoltre, può:

- 1) emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; esso può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale del Consorzio;
- 2) costituire ATI e altre strutture associative, societarie o consortili con altri consorzi o società aventi lo stesso scopo sociale.

### Art. 5 Sede

- 1. Il Consorzio ha sede legale nel comune nel cui territorio è previsto o dislocato l'impianto prevalente di smaltimento dei rifiuti.
- 2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno stabilirsi nell'ambito del territorio servito, ed eccezionalmente anche fuori di esso, sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali e rappresentanze.

# Art. 6 Organi

- 1. Sono organi del consorzio:
- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- e) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore generale.
- 2. E' organo di controllo del consorzio:
- a) il Collegio dei Revisori dei conti.

# Art. 7 Disposizioni comuni

1. Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti.

2. Il controllo degli atti consortili è disciplinato dalle disposizioni del Capo I° del Titolo VI° del D. Lgs. 267/00.

Jan De S

# Art. 8 Quote di partecipazione

- 1. Ciascuno degli Enti consorziati partecipa con quote annue che tengono conto della dimensione demografica di ciascun Ente socio;
- 2. Le quote suddette che costituiscono la dotazione finanziaria annuale del Consorzio, espresse su base percentuale, sono suddivise nel modo seguente:

Provincia Regionale di Palermo	10,00%
Comune di Alia	2,17%
Comune di Altavilla Milicia	2,73%
Comune di Bagheria	26,12%
Comune di Baucina	1,06%
Comune di Bolognetta	1,76%
Comune di Campofelice di Fitalia	0,31%
Comune di Casteldaccia	4,63%
Comune di Castronovo di Sicilia	1,77%
Comune di Cefalà Diana	0,51%
Comune di Ciminna	2,08%
Comune di Ficarazzi	4,89%
Comune di Godrano	0,59%
Comune di Lercara Friddi	3,83%
Comune di Marineo	3,61%
Comune di Mezzojuso	1,59%
Comune di Misilmeri	11,91%
Comune di Roccapalumba	1,48%
Comune di Santa Flavia	4,94%
Comune di Ventimiglia di Sicilia	1,14%
Comune di Vicari	1,60%
Comune di Villabate	9,54%
Comune di Villafrati	1,75%

3. In relazione alle eventuali modifiche della normativa nazionale e regionale, le quote di partecipazione possono essere modificate senza modificare la Convenzione e lo Statuto, mediante atto deliberativo che - previa consultazione degli Enti - dovrà essere assunto con voto unanime dell'Assemblea.

### TITOLO II ASSEMBLEA

#### Art. 9 Assemblea

- 1. L'Assemblea rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti. E' l'organo istituzionale del Consorzio, con funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2. L'assemblea è composta dai Sindaci o dal Presidente delle Unioni dei Comuni costituite tra gli Enti aderenti se appositamente delegato e dal Presidente della Provincia Regionale di Palermo, o loro delegati. La delega deve essere effettuata per iscritto e a tempo indeterminato ed avrà efficacia fino a espressa revoca.

- 3. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria:
- a) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, anche oltre tale termine, ma entro sei mesi come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano.
- b) L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e/o un quinto (1/5) degli Enti associati lo ritenga opportuno.
- c) Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 4. All'Assemblea possono intervenire tutti i soci che siano in regola con i versamenti richiesti.
- 5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

### Art. 10 Attribuzioni dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea ha competenza sugli atti fondamentali sottoindicati:
- a) la nomina del Presidente dell'Assemblea consortile fra i suoi componenti;
- b) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e le relative relazioni;
- f) l'approvazione del conto consuntivo;
- g) le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio ad enti, società ed associazioni e cooperative sociali;
- h) le deliberazioni sull'assunzione di mutui;
- i) l'approvazione di eventuali modifiche statutarie compresa la presente;
- j) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- k) l'ammissione di altri Enti al Consorzio;
- 1) la definizione delle strategie generali;
- m) i regolamenti, salvo quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi da adottarsi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea;
- n) investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.

### Art. 11 Vincoli

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Enti associati e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello Statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

## Art. 12 Convocazione

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente con avviso scritto da inviarsi presso il domicilio comunicato, agli Enti soci, oltrechè ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti e il Direttore generale per la dovuta conoscenza, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicare negli Albi degli Enti aderenti almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione. Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'Assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori in carica o loro delegati. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 2. Nei casi di urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di 48 ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma, telefax o e-mail.
- 3. Nella comunicazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 4. Il domicilio dei componenti l'Assemblea, per ciò che concerne i loro rapporti con il Consorzio, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso l'ultimo domicilio dai medesimi comunicato al Consorzio.
- 5. Le funzioni di Segretario per le adunanze dell'Assemblea sono svolte da un segretario comunale degli enti consorziati nominato dal Consiglio di Amministrazione.

# Art. 13 Regolarità dell'Assemblea e votazione

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% delle quote di partecipazione e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate.
- 2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari ai due quinti delle quote di partecipazione e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti o rappresentate.
- 3. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% delle quote di partecipazione e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% delle quote presenti o rappresentate.
- 4. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà delle quote di partecipazione e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti o rappresentate.
- 5. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone che si assumono a scrutinio segreto.
- 6. Il regolamento determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea.
- 7. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Segretario del Consorzio e dal Presidente dell'Assemblea consortile.
- 8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore generale partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.

3. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.

#### Art. 17

#### Durata in carica - Cessazione - revoca

- 1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di anni tre e non possono essere rinominati più di due volte consecutivamente.
- 2. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:
- a) per scadenza;
- b) per dimissioni;
- c) per decadenza, conseguente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione;
- d) per revoca.
- 3. La revoca dalla carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione è disposta con motivata deliberazione dall'Assemblea per gravi inadempienze alle proprie attribuzioni, col voto favorevole della maggioranza prevista dal primo comma dell'articolo 13 sia in prima sia in seconda convocazione.
- 4. Qualora per qualsiasi motivo un componente cessi dalla carica prima del termine, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta utile. Il nuovo componente rimane in carica per il solo periodo residuo del predecessore.
- 5. Le dimissioni o le cessazioni comunque verificatesi di oltre la metà dei Consiglieri in carica determina la decadenza dell'intero Consiglio.

# Art. 18 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
- a) predispone le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea;
- b) sottopone all'Assemblea i piani e i programmi annuali;
- c) delibera sull'acquisizione di beni mobili e immobili;
- d) delibera sul conferimento di incarichi e sulla stipula di contratti e convenzioni che non siano di competenza di altri organi;
- e) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
- f) predispone i progetti di bilancio;
- 3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, competono:
- a) gli atti conservativi dei diritti del Consorzio sui beni patrimoniali;
- b) le locazioni attive e passive di fondi, fabbricati e immobili;
- c) le liti attive e passive;
- d) le transazioni sopra diritti di proprietà e servitù;
- e) le accettazioni e i rifiuti di lasciti e donazioni;
- f) le alienazioni di beni;
- g) gli acquisti di beni di funzionamento e di mantenimento connessi con il normale svolgimento dell'attività del Consorzio;
- h) le modalità di copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali;

- i) il conferimento, su proposta del Direttore generale, di incarichi di direzione di aree funzionali;
- j) il conferimento, su proposta del Direttore generale, delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
- 6. Atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla Assemblea per l'approvazione, sono i progetti finanziari e i rendiconti delle attività e dei progetti eseguiti.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite dalle leggi e dallo Statuto ad altri organi;
- 6. Il Consiglio di Amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa.

#### Art. 19

### Sedute del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, con avviso scritto da inviarsi presso il domicilio comunicato dai componenti, oltrechè al Collegio sindacale per la dovuta conoscenza, recante l'ordine del giorno, il luogo e l'ora di svolgimento dello stesso almeno 5 giorni prima della data fissata e, per i casi di urgenza, con telegramma, fax, e-mail, non meno di 24 ore prima. L'espletamento di tale formalità non è necessario qualora vi sia la contemporanea presenza di tutti i componenti in carica. La convocazione ha luogo almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta scritta il Vice Presidente o almeno 1/3 dei componenti in carica.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 3. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi nel caso in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o loro parenti o affini entro il 4° grado.
- 4. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
- 5. Il regolamento determina le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
- 6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
- 7. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal Segretario della stessa.
- 8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, per particolari materie o oggetti, dirigenti, funzionari del Consorzio, esperti anche estranei al Consorzio stesso.

#### Art. 20

### Presidente del Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio. E' l'organo di raccordo fra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.
- 2. Il Presidente:
- a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, propone gli oggetti da trattare; è tenuto a riunire il Consiglio di Amministrazione, in un termine non superiore a venti

Ø

giorni, quando lo richiedano almeno 1/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti;

- b. provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, alla nomina di commissioni, e alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni non riservati dalla legge all'Assemblea;
- c. coordina l'attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi del Consorzio;
- d. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Consorzio;
- e. esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 3. Il Presidente inoltre:
- a) vigila sul buon andamento del Consorzio e sull'operato del Direttore esprimendo la valutazione della sua prestazione;
- b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria personale responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporsi alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza;
- d) provvede alla trasmissione in elenco all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
- e) promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio:
- f) cura i rapporti con gli Enti consorziati;
- g) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il Presidente può fare, a sua discrezione, speciali delegazioni ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, delega un Consigliere a sostituirlo in caso di assenza ed impedimento.

### Art. 21 *Indennità*

1. Le indennità di carica, i gettoni di presenza e le indennità di missione in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, in analogia ai compensi degli amministratori dei Comuni con riferimento alla classe analoga per conto economico e gestionale, sono, a norma di legge, deliberati dall'assemblea.

### TITOLO IV IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### Art. 22 Nomina del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre Revisori effettivi compreso il Presidente e due supplenti; è nominato dall'Assemblea, con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 13, secondo quanto previsto dall'art. 234 D. Lgs. 267/00.

- 2. Non può ricoprire la carica di Revisore dei Conti chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a Consigliere previsti dalla legge, nonchè nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità di cui all'art. 236 D.Lgs. 267/00.
- 3. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere ai Revisori effettivi e supplenti in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa.

# Art. 23 Attribuzioni del Collegio dei Revisore dei conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei conti in conformità allo Statuto e all'apposito regolamento:
- a. collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b. esprime pareri sulle proposte di bilancio e dei documenti allegati;
- c. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio;
- d. redige l'apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione;
- e. attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
- f. esprime nella relazione rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività e economicità della gestione.

### Art. 24 Responsabilità

1. Il Collegio dei Revisori dei conti risponde della verità delle attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

# Art. 25 Trattamento economico - durata in carica - cessazione, decadenza, revoca

- 1. Il trattamento economico annuo da attribuire ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti è determinato con deliberazione dell'Assemblea.
- 2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Collegio e sono rieleggibili una sola volta.
- 3. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti cessano dalla carica per scadenza dell'incarico e per dimissioni.
- 4. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti decadono dalla carica in caso di perdita della cittadinanza italiana o per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al comma 2 del precedente art. 22;
- 5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti non sono revocabili salvo che:
- a) per gravi violazioni delle norme dello Statuto o della legge;
- b) per inadempienza e in particolare per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione dell'Assemblea del rendiconto della gestione.
- 6. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 11 sia in prima che in seconda convocazione.

### Art. 26 Segretario del Consorzio

- 1. Il Segretario del Consorzio, scelto preferibilmente tra i Segretari degli Enti soci o in condizione di disponibilità iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali Agenzia Regionale Sicilia è nominato dal Consiglio di Amministrazione e svolge le seguenti funzioni:
- a) assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente.
- 2. In caso di assenza svolge funzioni di Segretario il Consigliere anziano.

### TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMI ISTRATIVA E GESTIONALE

# Art. 27 Direttore generale

- 1. Il Direttore generale del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione; l'incarico è conferito a tempo determinato, mediante contratto di diritto privato, per un periodo di cinque anni rinnovabile una sola volta, a soggetto dotato di comprovata esperienza tecnico-amministrativa. Valgono per il Direttore generale i requisiti e le condizioni di incompatibilità previsti dall'art. 16 del presente statuto.
- 2. La risoluzione del contratto può aver luogo per giusta causa, per motivi connessi alla funzionalità e all'efficienza del Consorzio.
- 3. L'incarico di Direttore generale del Consorzio può essere assegnato anche a dipendente dello stesso in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento degli uffici e dei servizi.

# Art. 28 Attribuzioni del Direttore generale

- 1. Il Direttore generale ha la responsabilità gestionale del Consorzio ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse consortili.
- 2. Il Direttore:
- a. formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- b. esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c. sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema dei bilanci economici di previsione annuale e pluriennale, e del conto consuntivo;
- d. rappresenta il Consorzio in giudizio, sia come attore che come convenuto;
- e. partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto;
- f. rappresenta il Consorzio in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- g. esprime i pareri obbligatori in ordine alla congruità tecnica delle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione;

Qu.

- h. esprime pareri obbligatori in ordine alla regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea.
- 3. Al Direttore spetta inoltre:
- a. dirigere il personale del Consorzio;
- b. organizzare funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
- c. adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi del Consorzio;
- d. adottare tecniche e metodologie per la valutazione dei costi e dei benefici e per la realizzazione degli obiettivi;
- e. decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione;
- f. adottare i provvedimenti di sospensione e licenziamento del personale;
- g. presiedere alle aste e alle licitazioni private congiuntamente con le figure dirigenziali individuate dal Regolamento di organizzazione;
- h. stipulare i contratti;
- i. predisporre piani di formazione e aggiornamento del personale;
- j. provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio ed entro i limiti e con le modalità previste dall'apposito regolamento;
- k. firmare gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento;
- 1. firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- m. provvedere all'invio dei verbali delle deliberazioni degli atti fondamentali agli Enti consorziati.
- 4. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il suo temporaneo sostituto.

### Art. 29

### Dirigenti e collaborazioni esterne

- 1. La Dotazione Organica del Consorzio prevede figure dirigenziali preposte alla direzione dei Servizi in esecuzione dell'Organigramma approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. Ai dirigenti sono attribuite le funzioni e le responsabilità gestionali definite dal Regolamento di organizzazione.
- 3. Per obiettivi determinati il Consorzio può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo.
- 4. Per tali forme di collaborazione il Consorzio può avvalersi di tecnici liberi professionisti o di personale dipendente da altri Enti pubblici nel rispetto della normativa generale vigente.

## Art. 30 Personale del Consorzio

- 1. Lo stato giuridico ed economico del personale del Consorzio viene regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione e dal contratto di categoria vigenti.
- 2. Il Consorzio dispone di un regolamento dei servizi, degli uffici e della dotazione organica.

lotazione

### TITOLO VI CAPITALE SOCIALE

# Art. 31 Capitale sociale

1. Le quote minime sono rapportate al Comune con la popolazione più bassa, sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguale diritti.

2. La percentuale di partecipazione al Consorzio è determinata in ragione del numero di abitanti residenti in ciascun Comune sulla base degli indici Istat al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di costituzione del Consorzio, detratta la quota spettante alla Provincia regionale.

3. La Provincia regionale detiene una percentuale del 10% delle quote spettanti agli Enti

4. L'ente che aderisce al Consorzio è comunque obbligato a partecipare alle spese generali di amministrazione proporzionalmente alla propria percentuale, indipendentemente dall'attivazione specifica di servizi da parte del Consorzio.

5. La sottoscrizione del capitale sociale da parte dei comuni e della Provincia regionale avviene mediante conferimento in denaro al Consorzio.

6. Nel caso di aumento del capitale sociale per il conferimento di beni e attrezzature, la relativa delibera assembleare disciplinerà le modalità di eventuale partecipazione degli Enti associati alla sottoscrizione delle nuove quote.

7. Nel caso che vi sia all'atto della costituzione del Consorzio, o successivamente, anche conferimento di attrezzature, mobili registrati e immobilizzazioni varie da parte di un Ente, tale conferimento verrà effettuato in conto gestione e la società provvederà ad elaborare un piano di riequilibrio triennale, che compensi la differenza mediante un minor costo del servizio rispetto agli altri Enti soci.

8. Il Consorzio potrà, ove ne ravvisi l'opportunità, scegliere uno o più partners privati, a mezzo bando pubblico, per una percentuale massima pari al 49% del capitale. La vendita delle quote è imputabile proporzionalmente alle quote di partecipazione della parte pubblica con il duplice limite del possesso del 51% di capitale della parte pubblica e del possesso di almeno una quota minima da parte di ogni Ente socio pubblico.

9. Il ricavato della vendita dovrà essere utilizzato per investimenti o per spese di gestione.

10. In caso di richiesta di ingresso di nuovi Enti successivamente alla costituzione del Consorzio, si procederà ad una nuova ripartizione del capitale sociale della parte pubblica, basata sulla popolazione residente in ciascun comune, con il limite del possesso di almeno una quota minima da parte di ogni Ente socio pubblico e nel rispetto di quanto stabilito al terzo comma del presente articolo per la quota della Provincia regionale.

11. Nel caso in cui l'adesione al Consorzio avvenga dopo la data di costituzione e comunque entro un anno dalla stessa, la sottoscrizione delle quote da parte dell'ente avviene al valore al momento della costituzione del Consorzio, quale Società d'Ambito PA4.

12. Successivamente a tale data il comune dovrà versare al Consorzio, oltre il valore delle quote sottoscritte, un sovrapprezzo per ogni ulteriore anno di ritardo oltre il primo, valcolato sulla differenza tra valore reale e valore nominale delle quote: 10% del suddetto valore per il primo anno, 25% per il secondo, 45% per il terzo, 70% per il quarto, 90% per il quinto; dopo il quinto anno alle quote sarà attribuito valore commisurato con il reale patrimonio del Consorzio al momento dell'adesione.

13. I versamenti liberatori delle quote sottoscritte sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni.

14. Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea.

### TITOLO VII FINANZA, CONTABILITA', BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

#### Art. 32

#### Entrate

- 1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
- a) trasferimenti degli enti consorziati in relazione ai servizi trasferiti al Consorzio;
- b) contributi degli Enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri Enti;
- c) rendite patrimoniali;
- d) accensione di prestiti;
- e) prestazioni a nome e per conto di terzi;
- f) quote di partecipazione degli Enti consorziati;
- g) altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

## Art. 33 Patrimonio

- 1. Il patrimonio del Consorzio è costituito:
- a. dai beni immobili e mobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
- b. da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto;
- c. da trasferimenti.
- 2. Il Consorzio è inoltre consegnatario di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso, come previsto dalla convenzione.

### Art. 34 Criteri di gestione

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità e ha l'obbligo di pareggio di bilancio.

#### Art. 35

#### Bilanci e Conto consuntivo

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dall'Assemblea con l'approvazione del Piano Industriale, trovano adeguato sviluppo nel Piano programma, nella Relazione previsionale e programmatica nonché nel Bilancio pluriennale, strumenti di programmazione generale.

2. L'Assemblea del Consorzio delibera, entro i termini previsti dalla legge, il Bilancio preventivo annuale e pluriennale e il Conto consuntivo.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

### Art. 36

#### Contabilità

- 1. Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili della attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimento e di revisione.
- 2. Il Regolamento di contabilità definisce inoltre le modalità di trasferimento delle quote annue da parte degli Enti consorziati.
- 3. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel Regolamento di contabilità.

### Art. 37 Servizio di Tesoreria

1. Il Consorzio ha un Servizio di Tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385. L'affidamento del servizio viene effettuato in base a gara ad evidenza pubblica con procedure stabilite nel Regolamento di contabilità.

#### Art. 38

#### Contabilità e Finanze

1. Al Consorzio si applica la contabilità finanziaria delle Aziende Speciali; il Bilancio è conforme al dettato del Codice Civile.

# Art. 39 Erogazione dei servizi

1. L'erogazione dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti sarà assicurata dal Consorzio secondo le modalità previste dal Piano Industriale, dai Piani Comunali di Gestione e relative Carte dei Servizi, dal Regolamento di Erogazione dei Servizi nonché dalla vigente normativa in materia.

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 40 Controversie

- 1. Ogni eventuale controversia comunque relativa al presente atto (compreso quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via di bonaria definizione sarà sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri.
- 2. Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno il terzo. A questi effetti la parte che intende sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche le generalità dell'arbitro designato.
- 3. Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i quindici giorni dalla comunicazione e/o i due arbitri designati non designano il terzo entro 15 giorni dall'ultima designazione, le designazioni saranno effettuate dal presidente del tribunale di Palermo ad istanza della parte più diligente. Identica procedura sarà

Pr

applicabile nel caso che uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.

- 4. Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere, decideranno secondo equità ed anche senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio, e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva tra le parti stesse, secondo le regole dell'arbitrato libero, e sarà immediatamente esecutiva.
- 5. Il collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle pani entro sessanta giorni decorrenti dalla data in cui il collegio medesimo sarà stato completato, salvo deroga richiesta da entrambi le parti o disposta dal collegio stesso, per un periodo non superiore a trenta giorni. Resta obbligo ed impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

## Art. 41 Norme transitorie

1. I regolamenti previsti dal presente Statuto, ad oggi non approvati, saranno adottati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2007.



9. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Delle convocazioni verrà data comunicazione mediante affissione agli albi del Consorzio e degli Enti consorziati .

## Art. 14 Presidente dell'Assemblea

- 1. Il Presidente dell'Assemblea consortile ha la rappresentanza istituzionale del Consorzio. E' nominato dall'Assemblea fra i rappresentanti legali degli Enti consorziati e con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 13.
- 2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, e può proporre argomenti da trattare.
- 3. Il Presidente vigila sull'osservanza da parte del Consiglio di Amministrazione degli indirizzi dati dall'Assemblea per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi di gestione del Consorzio.
- 4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dal rappresentante legale dell'ente consociato che rappresenta la maggiore quota di partecipazione al Consorzio.

### TITOLO III AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

### Art. 15 Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea anche nel proprio seno, che ne determina il numero prima dell'elezione. La nomina di un Consigliere è riservata alla Provincia Regionale di Palermo. In caso di composizione a 7 la nomina di un Consigliere è riservata ai comuni con meno di 10.000 abitanti.
- 2. L'elezione dei Consiglieri di amministrazione avviene a scrutinio palese con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti ciascuno da un minimo del 5% delle quote di partecipazione. Saranno eletti Consiglieri di amministrazione i candidati, nel numero definito dalla Assemblea che abbiano riportato il maggior numero di voti. Ciascuna quota potrà essere utilizzata per presentare o esprimere il voto a un solo candidato.
- 3. La elezione del Presidente e del Vice Presidente avverrà con successiva votazione palese su scheda contenente i nominativi dei Consiglieri di amministrazione eletti; saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. Ciascuna quota potrà essere utilizzata per esprimere il voto a un solo candidato.

# Art. 16 Requisiti per la nomina - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea del Consorzio tra persone che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e provinciale ed una specifica competenza tecnica e amministrativa, per studi conseguiti, per funzioni disimpegnate o per uffici pubblici ricoperti.

2. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale e provinciale previsti dalla legge.